

TI_GERICHTE 17.2002.47 vom 17. Februar 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-02-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2002.47

FR: TI_GERICHTE 17.2002.47 du 17 février 2005

IT: TI_GERICHTE 17.2002.47 del 17 febbraio 2005

Regeste

nozione di domicilio protetto (caso di una manifestazione sindacale)

Erwägungen

E. 24

luglio 2003 (documentazione annessa alle osservazioni), il termine di giacenza è venuto a scadere mercoledì 31 luglio 2002. Dal timbro postale risulta nondimeno che le osservazioni sono state consegnate alla posta già il 20 agosto 2002, nel citato termine di 20 giorni. Esse sono pertanto tempestive. 2. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173 consid. 3. pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporre una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 129 I 173 consid. 3a pag. 178 con rinvii). 3. I ricorrenti insorgono anzitutto contro il proscioglimento di AC 6 e di AC 2 dall'imputazione di ingiuria con l'argomento che, apostrofando di "kapò" RI 3, RI 5 e RI 4 durante la manifestazione del 6 maggio 2000, i due accusati hanno leso l'onore di tali collaboratori, rendendosi colpevoli del reato previsto dall'art. 177 CP. Nella misura in cui è proposta dalla RI 1, da RI 2, RI 6, RI 7, RI 8 e RI 9, la critica è inammissibile poiché costoro non sono toccati dall'offesa. Il ricorso è caduco invece nella misura in cui è la condanna per ingiuria è chiesta dalle persone lese. Trattandosi di reato contro l'onore (art. 177 CP), soggetto in base al vecchio diritto (applicabile alla fattispecie come *lex mitior* : DTF 130 IV 101 consid. 1 pag. 102, 129 IV 49 consid. 5.1 pag. 51) a una prescrizione relativa di due anni (art. 178 cpv. 1 vCP) e a una prescrizione assoluta di quattro (art. 72 n. 2 cpv. 2 vCP), l'azione penale cominciata a decorrere il 6 maggio 2000 si è definitivamente estinta in pendenza di ricorso, al più tardi il 6 maggio 2004 (il ricorso per cassazione non ne inibiva il decorso). Ciò posto, il reato di ingiuria dal quale gli accusati sono stati prosciolti non può più essere perseguito. E la prescrizione dell'azione penale comporta, come questa Corte ha già avuto modo di rilevare (CCRP, sentenza del 21 maggio 2004 in re C. consid. 5c), l'archiviazione del caso. Ne segue che su questo punto il ricorso va dichiarato ormai privo d'oggetto. 4. I ricorrenti contestano pure il proscioglimento degli accusati dall'imputazione di violazione di

domicilio. Ora, giusta l'art. 186 CP è punito, a querela di parte, per violazione di domicilio chiunque, indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto, s'introduce in una casa, in un'abitazione, in un locale chiuso di una casa o in uno spiazzo, corte o giardino e attigui a una casa, o in un cantiere, oppure vi si trattiene contro l'ingiunzione d'uscirne fatta da chi ne ha diritto. Bene protetto è la libertà di domicilio (Hausrecht), che comprende la facoltà di vivere in luoghi determinati indisturbatamente e di manifestarvi liberamente la propria volontà (DTF 128 IV 81 consid. 3 pag. 84, 118 IV 167 consid. 1 c pag. 170). Il diritto all'inviolabilità del domicilio spetta alla persona che può disporre degli spazi protetti in virtù di un diritto reale o personale o di un rapporto di diritto pubblico (DTF 128 IV 81 consid. 3 pag. 84, 118 IV 167 consid. 1c pag. 170, 112 IV 31 consid. 3 pag. 33; Corboz , Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2003, n. 25 ad art. 186 CP). L'avente diritto non dev'essere necessariamente proprietario; basta che abbia la disponibilità effettiva dei luoghi (DTF 112 IV 31 consid. 3 pag. 33). a) Esistono due forme di violazione di domicilio: o l'autore si introduce nei luoghi protetti contro la volontà dell'avente diritto o vi si intrattiene in dispregio all'ingiunzione di lasciarli impartitagli dall'avente diritto. La prima infrazione si compie quando l'autore penetra nello spazio chiuso senza l'autorizzazione dell'avente diritto, ossia della persona che ne ha la disponibilità effettiva. Il permesso può essere manifestato oralmente, per scritto, con gesti o risultare dalle circostanze. In quest'ultimo caso bisogna stabilire se la volontà del titolare era sufficientemente riconoscibile secondo le circostanze concrete (DTF 128 IV 81 consid. 4a pag. 85 con richiami; Corboz , op. cit., n. 36 ad art. 186 CP). La seconda infrazione richiede che l'autore rimanga nei luoghi protetti nonostante l'ingiunzione dell'avente diritto o del suo rappresentante di lasciarli. A differenza della prima, in tale ipotesi l'autore si trova nei relativi spazi con il consenso, espresso o tacito, dell'avente diritto; egli si rende perciò colpevole del reato di violazione di domicilio soltanto se vi rimane nonostante l'ordine di andarsene. L'ingiunzione, che può essere impartita a una persona determinata o a una pluralità di soggetti, dev'essere chiara ed esplicita, l'autore che non l'ha sentita o non l'ha capita potendo invocare l'errore sui fatti (Corboz , op. cit., n. 20 ad art. 186 CP). La circostanza di trattarsi presuppone inoltre che, dopo l'ingiunzione dell'avente diritto, l'autore rimanga per una certa durata nel luogo protetto, imponendo la sua indebita presenza (DTF 102 IV 5). b) Dal profilo soggettivo la violazione di domicilio presuppone dolo dell'autore (DTF 90 IV 74 consid. 3 pag. 78) o, per lo meno, dolo eventuale (DTF 108 IV 33 consid. c pag. 40). L'autore deve agire perciò con l'intenzione di violare il domicilio, consapevole che il suo comportamento implichi tale conseguenza o prendendo in considerazione che ciò avvenga. Egli dev'essere conscio inoltre di introdursi o di trattarsi illecitamente in luoghi protetti, prendendo se non altro in considerazione tale possibilità (Delmon/Rudy in: Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2003, n. 35 ad art. 186 CP). Il modo in cui l'autore si è introdotto nei luoghi può spesso fornire indicazioni, nell'apprezzamento delle prove, sulla consapevolezza di lui circa la natura illecita del suo agire (DTF 118 IV 167 consid. 4 pag. 174; Corboz , op. cit., n. 47 ad art. 186 CP). 5. Nel definire la nozione di domicilio il Pretore ha rilevato anzitutto che in concreto occorre distinguere il centro commerciale dal terreno adiacente destinato a svago e a parcheggi. Per quanto riguarda lo stabile, egli l'ha identificato con la parte edificata e chiusa della particella n. di _____, la quale ospita i settori di vendita, le casse, il ristorante, i negozi e servizi che non fanno capo al marchio RI 1. Quanto al primo piano, esso adempie sicuramente – secondo il Pretore – i requisiti di domicilio nel senso dell'art. 186 CP, trattandosi di uno spazio chiuso e di pertinenza unicamente della RI 1 (sentenza, pag. 21). Il piano terra invece – a mente del Pretore – dà l'impressione a chi entra da nord,

cioè dall'entrata principale, di accedere a un luogo di aggregazione che richiama una piazza di paese, ai bordi della quale si affacciano commerci, servizi e ritrovi pubblici. Sulla sinistra vi è uno sportello della _____ con bancomat, un negozio radio-TV (RI 1), un negozio di scarpe (_____), un ottico, una farmacia e un commercio di vini (_____), mentre sulla destra si trovano il reparto fiori e l'entrata alla zona di acquisto RI 1, una pasticceria-panetteria con un caffè (RI 1) e il reparto cassa della stessa RI 1. Il percorso si allarga poi nella zona centrale, dando vita a un ambiente simile a una piazzetta con sedie, tavolini, una fontana al centro e un edicolante. L'entrata è libera, ma viene chiusa la sera e i giorni festivi. Resta il fatto che tali spazi si trovano su proprietà privata, sicché beneficiano anch'essi dell'art. 186 CP, come gli altri dell'Ospedale cantonale _____ e dell'Università _____ ricordati in DTF 90 IV 76 e 100 IV 53 (sentenza, pag. 21 seg.). Riferendosi alla zona esterna destinata allo svago e ai parcheggi, sempre proprietà della RI 1, il Pretore ha ricordato che a essa si accede direttamente a piedi o in automobile dalla strada cantonale, senza ostacoli né barriere. Adiacente al centro commerciale, tale area non è delimitata da recinzioni, di modo che non gode della protezione dell'art. 186 CP (sentenza, pag. 22). Ciò vale, secondo il Pretore, anche per l'area esterna situata tra i parcheggi e l'entrata nord del supermercato, dove si sono svolti i fatti di sabato 6 maggio 2000, sabato 13 maggio 2000 e – parzialmente – sabato 3 giugno 2002. Munita di copertura convessa trasparente alla stregua di un corridoio luminoso, completamente aperta verso i parcheggi e parzialmente anche verso est, tale zona si attraversa provenendo dal parcheggio per raggiungere l'ingresso nord del centro. L'ampiezza, la conformazione e la luce di tale zona lasciano intendere – stando al Pretore – che si sia voluto creare una spazio di invito, un luogo di scambio, di sosta o attesa per gli avventori, un luogo dove ripararsi in caso di pioggia, prelevare contante dal Postomat, ritirare e consegnare i carrelli per la spesa ecc. Si tratta quindi – ha concluso il primo giudice – di un luogo aperto, accessibile a tutti, anche nottetempo, al quale non si può riconoscere la qualifica di domicilio nel senso dell'art. 186 CP (sentenza, pag. 22).

6. I ricorrenti contestano che l'area esterna destinata a svago e posteggi non sia protetta dall'art. 186 CP e altrettanto sostengono per quanto riguarda lo spazio davanti all'entrata, munito di copertura trasparente. A mente loro è errato far dipendere la protezione dell'art. 186 CP dalla circostanza che un determinato luogo sia aperto o chiuso, tant'è che lo stesso Pretore ricorda la condanna confermata dal Tribunale federale a carico di dimostranti responsabili di danni perpetrati in un autosilo aperto al pubblico (DTF 108 IV 33). Secondo i ricorrenti, bene protetto dall'art. 186 CP non è il luogo chiuso, ma la facoltà dell'avente diritto di decidere chi accettare e chi no in un determinato spazio. Una violazione di domicilio può essere commessa anche in luoghi aperti al pubblico, come un ospedale, un'università, una cancelleria comunale e – appunto – un autosilo. Basta che tali spazi siano occupati per scopi estranei a quelli cui sono destinati (DTF 108 IV 33 consid. 5b pag. 39). Determinante è che lo spazio aperto al pubblico per precisi scopi sia riconoscibile. Nel caso in esame il centro RI 1 (particella n. 13, di 42 166 m²) si compone di un supermercato (un edificio che ospita l'emporio RI 1, negozi locati a terzi e spazi collettivi per gli scopi propri del centro commerciale) e di aree esterne, destinate anch'esse alla clientela. Poco importa l'esistenza o l'inesistenza di recinzioni. Tutelata dall'art. 186 CP è, di conseguenza, pure l'area esterna coperta da un portico che conduce all'entrata del centro, l'area adibita a posteggi e l'area coperta prospiciente l'ingresso principale. Tutto ciò si trova su suolo privato, aperto al pubblico con la precisa destinazione di accesso all'edificio e di collegamento fra i posteggi e l'edificio stesso. Del resto – soggiungono i ricorrenti – la nozione di domicilio comprende anche la proprietà

all'esterno dei locali di domicilio veri e propri (DTF 83 IV 157), sicché il Pretore ha applicato erroneamente il diritto disconoscendo ai citati spazi della cooperativa, interni o esterni, la protezione dell'art. 186 CP. 7. Nella misura in cui la violazione dell'art. 186 CP è censurata dai collaboratori RI 2, RI 3, RI 4, RI 5, RI 6, RI 7, RI 8 e RI 9, il ricorso è inammissibile. Avente diritto a norma dell'art. 186 CP è la persona che ha la disponibilità effettiva dei luoghi protetti, nel caso in esame la RI 1. Certo, il Tribunale federale ha precisato che se l'avente diritto è una persona giuridica, la sua volontà di vietare ad alcuno di introdursi in un determinato locale può anche essere espressa validamente dai suoi impiegati (DTF 90 IV 72 consid. 2b pag. 77; Corboz, op. cit., n. 32 ad art. 186 CP). Di per sé il gerente del centro RI 3 e i suoi collaboratori erano quindi legittimati a diffidare gli accusati. Non erano abilitati però a sporgere querela per violazione dell'art. 186 CP, unicamente il titolare del domicilio potendo procedere in tal senso (dandosi il caso per il tramite dei suoi organi) e costituirsi parte civile (Delmon/Rüdy, op. cit., n. 36 ad art. 186 CP; DTF 90 IV 72 consid. 1 pag. 74). Nella fattispecie la legittimazione attiva spetta pertanto alla sola RI 1. A essa soltanto può essere riconosciuta la qualità di ricorrente. 8. Quanto alla violazione dell'art. 186 CP lamentata dalla RI 1, il problema è delicato. Se è vero che secondo la dottrina dominante i cosiddetti luoghi aperti non godono della protezione dell'art. 186 CP, quantunque circostanti a un fabbricato (Delmon/Rüdy, op. cit., n. 12 ad art. 186 CP), ci si può seriamente domandare se in concreto le aree esterne evocate dal Pretore (la zona destinata a svago e parcheggi e quella di collegamento situata fra i parcheggi e l'ingresso nord del centro) debbano davvero rimanere senza tutela. Benché prive di recinzioni e sebbene accessibili a tutti in ogni momento, esse denotano un nesso evidente con il supermercato e con le attività commerciali che vi si svolgono. Non si tratta invero di semplici terreni aperti, ma di spazi destinati al pubblico con scopi intuibili da chicchessia. Certo, annettendo a simili superfici attributo di "domicilio" nel senso dell'art. 186 CP, potrebbero sorgere problemi al momento di sapere quando l'avventore commetta violazione di domicilio introducendosi in un tal luogo o intrattenendovisi oltre il consentito. Sia come sia, il quesito può in definitiva rimanere irrisolto per le considerazioni che seguono. 9. Riferendosi ai fatti del 6 maggio 2000, che hanno visto coinvolti tutti gli accusati tranne AC 1, il Pretore ha ricordato che nei verbali di interrogatorio e al dibattimento i prevenuti hanno affermato unanimemente di avere distribuito volantini all'esterno del supermercato, sull'area illustrata nella documentazione fotografica (act. E, annesso 1). Tale versione non contrasta con quella fornita il 3 luglio 2000 davanti al Pretore del _____ dal gerente RI 3, il quale ha dichiarato di avere avvicinato i dimostranti che si trovano davanti all'ingresso del centro e di averli diffidati dall'entrare. Le versioni differiscono – ha soggiunto il primo giudice – laddove il gerente asserisce che nel frattempo i manifestanti erano già penetrati nel negozio e avevano distribuito volantini anche all'interno, segnatamente alle cassiere, invitando poi il pubblico a rimanerne fuori. Se non che, AC 6 aveva ammesso soltanto, dinanzi a quel Pretore, di essere entrato nel negozio prima del volantaggio, cominciato alle ore 17, con un collega (verosimilmente AC 4) per acquisti, dopo avere depositato i volantini nel carrello. Al dibattimento penale AC 6 ha dipoi ribadito che la distribuzione dei volantini è avvenuta solo in seguito, all'esterno (sentenza, pag. 23). Gli accusati, sempre stando alla sentenza impugnata, hanno tutti dichiarato che nessuno ha ingiunto loro di andarsene, tanto meno la polizia intervenuta su chiamata del gerente, la quale si è limitata ad annotare le loro generalità (sentenza, pag. 23). È vero che RI 3 ha preteso di avere invitato i sindacalisti del _____ a non entrare nel supermercato e a manifestare sulla strada cantonale. Essendo questi parte interessata

(dipendente della querelante, querelante egli medesimo e parte civile), il primo giudice ha concluso però che i dubbi sulle discordanti versioni dovevano giovare agli imputati. Egli ha ritenuto perciò che, essendosi svolti i fatti all'esterno del negozio, in una zona che non costituisce domicilio protetto secondo l'art. 186 CP, e non risultando che i manifestanti avessero agito contro la volontà dell'avente diritto, facevano difetto i presupposti oggettivi del reato (sentenza, loc. cit.). Abbondanzialmente il Pretore ha ricordato che AC 6 e AC 2 hanno dichiarato di essersi ritenuti in diritto di appostarsi presso il centro RI 1 per distribuire volantini contro l'estensione dell'orario di chiusura il sabato, facendo derivare tale diritto dal luogo pubblico dove è stato attuato il volantinaggio, a loro avviso non suscettibile di violazione di domicilio, e dal precetto costituzionale della libertà sindacale (art. 28 Cost.). Tutti gli accusati hanno poi insistito sulla mancanza, nel loro foro interno, di coscienza e volontà circa la violazione di un luogo protetto, avendo considerato l'area esterna del centro RI 1 come luogo pubblico, cui è lecito accedere per fare acquisti, discutere, dar da mangiare alle ochette dello stagno e manifestare. In simili circostanze il Pretore ha finanche messo in discussione il requisito soggettivo dell'intenzione, non potendosi escludere che gli accusati credessero, per un'erronea supposizione dei fatti, di potersi comportare nel modo descritto. Egli non ha tuttavia approfondito la questione l'errore di fatto (art. 19 CP), dato il proscioglimento per i motivi già esposti (sentenza, pag. 23 seg.).

10. Per la cooperativa l'accertamento secondo cui gli imputati hanno compiuto l'azione del 6 maggio 2000 all'esterno del supermercato è arbitrario poiché contrasta con quanto riferito da AC 6, per sé e per la collega AC 4. L'obiezione è infondata, AC 6 avendo dichiarato di essere entrato nel negozio unicamente per acquisti, di avere depositato i volantini nel carrello per la spesa e di averli distribuiti solo in seguito, all'esterno (sentenza, pag. 23). La cooperativa obietta che, comunque sia, anche lo spazio in cui gli accusati hanno manifestato è protetto dall'art. 186 CP. Sta di fatto però che il Pretore ha assolto gli imputati non solo per avere manifestato su un'area non protetta dall'art. 186 CP, ma anche per avere egli creduto che nessuno ha ingiunto ai manifestanti di andarsene. La ricorrente censura di arbitrio anche tale accertamento, rimproverando al primo giudice di avere minimizzato sia la deposizione di RI 3 (ricordata nella sentenza), il quale ha detto di avere invitato i manifestanti a lasciare i luoghi, sia l'intervento della polizia, chiamata dal gerente che non intendeva tollerare il sopruso. Ora, che le forze dell'ordine siano giunte sul posto chiamate da RI 3 è vero. Ciò non basta tuttavia per desumere con sufficiente certezza che in concreto RI 3 abbia previamente diffidato i manifestanti ad andarsene, nonostante le dichiarazioni di lui davanti al Pretore, la sua asserzione essendo stata contestata da tutti gli accusati (sentenza, pag. 23). D'altra parte non consta nemmeno che dopo l'intervento della polizia, segno inequivocabile per i manifestanti di essere sgraditi sulla proprietà privata, qualcuno di loro abbia opposto resistenza. Si aggiunga che in esito alla successiva manifestazione del 3 giugno 2000 RI 3 ha sollecitato l'intervento delle forze dell'ordine per mantenere sotto controllo la situazione, non tanto per far sloggiare i manifestanti (sentenza, pag. 30). Né si deve dimenticare che, stando agli accertamenti del Pretore, gli accusati non erano consapevoli di violare un luogo protetto, considerando essi l'area in questione come luogo aperto al pubblico. Ora, quanto l'autore di un reato sa, vuole o accetta è un dato di fatto (DTF 128 IV 177 consid. 2.2 pag. 183, 128 IV 53 consid. 3 pag. 63, 125 IV 242 consid. 2c pag. 252, 119 IV 1 consid. 5 pag. 3, 110 IV 20 consid. 2 pag. 22). Sapere se una persona ha agito con volontà e consapevolezza o ha consentito all'evento dannoso vincola quindi la Corte di cassazione e di revisione penale (per analogia, sul piano federale: Wiprächtiger in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, vol. I, 2^a edizione, pag.

226 n. 6.99 con richiami alla nota 182; Corboz , Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, in: SJ 113/1991 pag. 94 con la nota n. 246). In altri termini, le constatazioni relative al foro interno di un soggetto – ciò che la persona sapeva, si proponeva, aveva l'intenzione di fare o immaginava, lo stato psichico nel quale essa ha agito, la sua cognizione piena o ridotta di commettere un illecito – possono essere criticate davanti alla Corte di cassazione di revisione penale solo per arbitrio (cfr. sul piano federale: Schweri , Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, in: FJS 748C pag. 67 in basso). La ricorrente si duole per vero che il primo giudice abbia creduto ai prevenuti, i quali come attivisti di un sindacato dovevano sapere che il diritto di manifestazione non è assoluto, ma soggetto ad autorizzazione anche su suolo pubblico. Tale motivazione non basta in ogni modo per far apparire, oltre che discutibile, arbitrario il convincimento del primo giudice sulla buona fede degli accusati, tanto meno ove si consideri che – comunque fosse – l'area in questione non era facilmente identificabile alla stregua di un domicilio nel senso dell'art. 186 CP. La ricorrente ribadisce che gli accusati sono stati invitati dal gerente del centro ad andarsene e che l'intervento della polizia esclude la buona fede dei manifestanti. Già si è visto, però, che il Pretore non è caduto in arbitrio accertando la mancata ingiudizione ai manifestanti di andarsene. 11. Quanto ai fatti del 9 maggio 2000 che hanno comportato per AC 2 e AC 6 una nuova accusa di violazione di domicilio, il Pretore ha accertato che quel giorno i due si sono recati al centro RI 1 e che, dopo avere fatto un acquisto, AC 6 era rimasto al pianterreno per discutere con alcuni dipendenti, mentre AC 2 era salito al primo piano, dove aveva incontrato il gerente RI 3. All'interrogatorio del 3 luglio 2000 davanti al Pretore del _____, RI 3 ha poi affermato che AC 2 lo aveva dileggiato, fingendosi un cliente e chiedendo informazioni sulle azioni promozionali di quel giorno. Come risposta, egli lo aveva invitato a rivolgersi all'ufficio informazione. Vagliando il comportamento dei due accusati, il Pretore non ha ravvisato alcun illecito, né qualcuno risultava avere diffidato i due a partire. Del resto gli accusati non erano tenuti a desumere dai fatti del sabato precedente o da altre circostanze che agissero contro la volontà dell'avente diritto, una diffida ad andarsene dovendo essere chiara, esplicita o manifestata almeno per atti concludenti. Che AC 2 e AC 6 si fossero introdotti nel centro non – o non tanto – per fare acquisti non bastava per presumere un'azione contro la volontà dell'avente diritto. Anche perché, in definitiva, i due non avevano manifestato in modo riconoscibile, né avevano svolto attività sindacale. AC 6, in particolare, si era limitato a intrattenersi con alcuni dipendenti (sentenza, pag. 24 seg.). Secondo la ricorrente le considerazioni che precedono sono arbitrarie e lesive dell'art. 186 CP, i due accusati essendo entrati nel supermercato come sindacalisti, non per fare acquisti, AC 6 inscenando un comizio davanti ad alcuni dipendenti e AC 2 operando un'azione diversiva, fingendosi un cliente. Segno evidente che i due sapevano di compiere un illecito, memori di quanto era accaduto il sabato precedente, allorché era intervenuta la polizia. Il Pretore ha accertato come in fin dei conti quel giorno non sia avvenuta alcuna azione sindacale (sentenza, pag. 25). Perché tale accertamento (che esclude il reato) sarebbe arbitrario, il ricorrente non spiega. Egli dà per acquisito che AC 6 abbia inscenato un comizio davanti ad alcuni dipendenti, ma non indica su quali atti del processo si fondi l'asserzione, né spiega perché l'azione commessa da AC 2 sarebbe penalmente rilevante di fronte all'accertamento secondo cui – per finire – non vi è stata alcuna manifestazione sindacale. Pretendere, per avventura, che il solo fatto di entrare in un centro commerciale senza essere intenzionato a fare acquisti costituisca violazione di domicilio è una tesi tanto infondata da non meritare seria disamina. 12. In merito agli avvenimenti dell'11 maggio

2000 il Pretore ha rilevato che verso le ore 19.00 AC 2, AC 5 e AC 6 sono entrati nel centro RI 1 e sono saliti al primo piano, dove AC 2 ha pronunciato con un megafono, davanti all'entrata del ristorante, un discorso contro la proroga dell'orario di chiusura il sabato. Nel ristorante si trovava il gerente del centro RI 3, che non ha reagito perché fuori servizio. È intervenuta invece la gerente del ristorante _____, la quale ha invitato i manifestanti ad allontanarsi e di non urlare con il megafono davanti a gente che stava cenando. Sempre secondo la gerente, AC 2 le aveva prima posto il megafono davanti alle labbra perché gli astanti sentissero quanto lei stava dicendo e poi aveva continuato il discorso per una decina di minuti (sentenza, pag. 25). Dal canto loro gli accusati hanno sostenuto di essere stati invitati a chiudere il discorso, ma non ad andarsene. AC 6 – ha soggiunto il Pretore – ha ricordato solo che il dipendente RI 4 gli aveva fatto cenno con la mano di stringere, invito che egli ha trasmesso a AC 2. Tale versione concorda con quella da lui resa dinanzi al Ministero pubblico e al Pretore del _____ (sentenza, loc. cit.). a) Il Pretore ha rammentato che secondo gli accusati il discorso è durato un quarto d'ora al massimo, che in aula AC 2 ha dichiarato di essersi sentito autorizzato ad arringare il pubblico perché RI 3 non aveva reagito, mentre AC 5 ha preteso di avere potuto parlare senza che i sindacalisti fossero stati formalmente diffidati ad andarsene. In forza del principio in dubio pro reo il Pretore ha creduto alla versione concorde degli accusati, secondo la quale nessuno aveva intimato loro di uscire. Ciò premesso, egli non ha trascurato che, pur essendosi il breve comizio tenuto in un luogo protetto a norma dell'art. 186 CP da persone entrate nel centro commerciale senza l'intenzione di comperare alcunché o di cenare (il che avrebbe potuto condurre alla presunzione sancita in DTF 108 IV 33), la volontà di agire contro quella dell'avente diritto non poteva essere semplicemente presunta. Né andava ignorato il comportamento dei rappresentanti dell'avente diritto, i quali pur assistendo ai fatti non avevano impartito ai manifestanti diffida alcuna. Nella fattispecie difetta pertanto, secondo il Pretore, il requisito oggettivo dell'atto esercitato contro la volontà dell'avente diritto (sentenza, pag. 26). In ogni modo – egli ha continuato – dubbi possono pure sussistere anche sull'elemento soggettivo, gli accusati avendo confermato di avere agito senza la volontà di violare una spazio protetto, mentre AC 4 andava prosciolta già per il fatto che si trovava al ristorante per questioni private, senza avere partecipato alla manifestazione (sentenza, loc. cit.). b) La ricorrente si duole che il Pretore ha creduto arbitrariamente alla comoda versione degli accusati, stando ai quali nessuno li avrebbe invitati a lasciare il luogo. Tale convincimento contrasterebbe con la dichiarazione della gerente del ristorante, _____, sia con il complesso delle risultanze degli atti, dalle quali emerge in modo chiaro che i rappresentanti della cooperativa si sono sempre opposti alla presenza degli attivisti. Contrariamente a quanto la ricorrente asserisce, tuttavia, l'unico elemento a favore di una diffida consiste nella deposizione di _____, la quale ha dichiarato che AC 2 ha continuato il suo discorso anche dopo essersi sentito ingiungere di uscire. Come detto, nondimeno, il primo giudice ha ritenuto tale dichiarazione – rilasciata da una dipendente della cooperativa – non decisiva di fronte all'univoca versione degli accusati, per lo meno in virtù del principio in dubio pro reo . Perché tale apprezzamento delle prove sarebbe arbitrario, oltre che discutibile o criticabile, la ricorrente non dimostra. c) La ricorrente assume che in ogni modo gli accusati erano chiaramente consapevoli di manifestare contro la volontà dell'avente diritto già per la circostanza che in seguito alla prima manifestazione la cooperativa aveva fatto intervenire la polizia. L'opposizione dell'avente diritto risultava dunque senza equivoco da atti concludenti. Sta di fatto è che, come si è rilevato, l'intervento della polizia chiesto da RI 3 in esito alla manifestazione del 3 maggio 2000 poteva anche

essere interpretato come una misura atta a prevenire disordini. Elementi chiari che potessero indurre gli accusati a ritenere che l'avente diritto si opponesse anche a una manifestazione pacifica, svolta senza intralcio per il personale e il pubblico, non si ravvisano. In DTF 108 IV 33 il Tribunale federale ha invero ritenuto, giudicando la scorribanda di un centinaio di dimostranti in un autosilo aperto al pubblico sfociata in atti vandalici, che qualora uno spazio sia aperto al pubblico per un determinato scopo e tale scopo sia chiaramente riconoscibile, chi vi penetra ad altri fini agisce contro la volontà dell'avente diritto, rendendosi colpevole di violazione di domicilio. Non si può dire tuttavia che in concreto l'intenzione di manifestare senza provocare disordini fosse di per sé contraria alla volontà dell'avente diritto. E AC 2 si è limitato, in fondo, ad arringare gli avventori dell'esercizio pubblico per una quindicina di minuti. Ritenendo che nella fattispecie non sussistesse il requisito oggettivo di avere agito contro la volontà dell'avente diritto, il primo giudice non ha pertanto violato il diritto federale. d) Secondo la ricorrente il Pretore avrebbe commesso un ulteriore arbitrio negando che gli accusati fossero consapevoli di compiere un illecito. Nel memoriale essa rinvia semplicemente, però, a quanto sostenuto in relazione agli episodi precedenti. Ora, richiami del genere sono inammissibili in un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio, ove occorre spiegare perché sia viziato il singolo accertamento e il singolo apprezzamento oggetto di contestazione. Quanto al fatto che la ricorrente definisca arbitrario il proscioglimento di AC 4, la quale secondo il Pretore si trovava al ristorante per cenare e non per manifestare, nel motivare la critica la ricorrente si avvale di argomenti chiaramente appellatori. Donde l'inammissibilità del gravame. 13. Nel giudicare i fatti avvenuti il 13 maggio 2000 il Pretore ha accertato che tutti gli accusati hanno inscenato una dimostrazione davanti all'entrata nord del RI 1, in particolare tendendo una rete metallica davanti all'ingresso, fissandone un'estremità a un palo e trattenendo l'altra manualmente. L'operazione è durata pochi minuti, dopo di che sono intervenuti alcuni dipendenti della cooperativa, i quali hanno tagliato i lacci che legavano la rete al palo. L'ambiente teso e concitato ha fatto sì che si verificassero anche contatti fisici tra dimostranti e dipendenti. Tra questi ultimi vi era RI 8, il quale ha dichiarato di essersi ritrovato lividi su un braccio a causa di uno spintone ricevuto. Tolta la rete, i dimostranti hanno teso uno striscione, trattenuto ai bordi. La rete e lo striscione miravano a simboleggiare l'auspicata chiusura del negozio alle ore 17.00. Gli accusati – sempre secondo il Pretore – hanno confermato di avere invitato, ma non costretto, i clienti a fare uso di altre entrate, garantendo loro il passaggio prima spostando la rete, poi lo striscione. RI 3 ha chiamato una volta ancora la polizia, che si è tuttavia limitata – come il sabato 3 maggio 2000 – a registrare le generalità dei dimostranti (sentenza, pag. 26 seg.). a) Accertato che la manifestazione si è tenuta all'esterno del supermercato, nell'area situata tra i parcheggi e l'entrata nord del centro (come il 3 maggio 2000), il Pretore ha escluso l'applicazione dell'art. 186 CP già per il fatto che tale area non è protetta a norma dell'art. 186 CP e che in considerazione entravano se mai altre ipotesi di reato, come la coazione (art. 181 CP). Per quanto attiene alla componente oggettiva, egli ha ritenuto che l'intenzione di usare la proprietà del centro commerciale per uno scopo diverso da quello cui il supermercato è destinato fosse palese, ma che – appunto – il luogo non era tutelato dall'art. 186 CP. Dal profilo soggettivo egli ha ribadito quanto esposto in relazione agli avvenimenti del 3 e dell'11 maggio 2000 (assenza di dolo, errore sui fatti). b) La ricorrente insiste nel far valere che il luogo in cui si è svolta la manifestazione è protetto a norma dell'art. 186 CP. Come si è già accennato, la questione andrebbe debitamente approfondita se non reggessero alla critica le riflessioni del Pretore circa la presumibile assenza di dolo e il presumibile errore sui fatti da parte degli imputati.

La ricorrente eccepisce, certo, che gli accusati hanno agito in malafede, ma così argomentando essa non fa che richiamare le obiezioni mosse agli accadimenti del 3 e del 13 maggio 2000, ciò che non è ammissibile – come detto – in un ricorso per cassazione fondato sul divieto d'arbitrio. La ricorrente avrebbe dovuto spiegare perché, nella fattispecie, le riflessioni del Pretore sulla presumibile assenza di dolo da parte degli accusati durante le precedenti manifestazioni poggiassero su un'arbitraria valutazione delle prove. Esprimere disappunto per la contraria opinione del Pretore non basta. 14. Giudicando l'ultima imputazione, ossia la violazione di domicilio riferita alla manifestazione del 3 giugno 2000 cui hanno partecipato tutti gli imputati (con alla testa AC 1) e una sessantina di simpatizzanti, il Pretore ha rilevato che, a differenza delle precedenti azioni dimostrative, occorreva tenere conto questa volta di un decreto cautelare del 31 maggio 2000 con cui il Pretore del _____ aveva ordinato al _____ (e in particolare a AC 1 e AC 2), sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di non accedere al centro RI 1 e/o a qualsiasi altra area di proprietà cooperativa per svolgere manifestazioni senza l'autorizzazione della proprietaria. Tutti gli accusati, salvo AC 4, avendo dichiarato di essere stati a conoscenza del divieto prima di cominciare la manifestazione, il Pretore ha rilevato nondimeno che quel decreto cautelare si fondava sugli art. 28 segg. CC (protezione della personalità), ma non influiva sulla nozione penale di domicilio a mente dell'art. 186 CP, nel senso che l'eventuale trasgressione dell'ordine non comportava necessariamente una violazione di domicilio. Dal profilo penale il decreto poteva tutt'al più avere valenza di prova, o per lo meno di indizio, nel senso che gli attivisti agissero contro la volontà dell'avente diritto (sentenza, pag. 28). a) Ripercorrendo i fatti, il Pretore ha accertato che in concreto la manifestazione era iniziata su suolo pubblico, quando i rappresentanti del _____, muniti di un furgone con diffusori acustici, avevano cominciato a distribuire volantini e palloncini, a offrire da bere e a formare un corteo. Il quale ha poi raggiunto il vicino centro commerciale _____, dove AC 1 ha pronunciato un discorso, e in seguito si è trasferito su proprietà della RI 1, arrivando fin davanti all'ingresso del supermercato. AC 1, AC 2, AC 6, AC 5 e AC 4 insieme con altri manifestanti sono quindi entrati nel centro commerciale e si sono appostati presso le casse, dove AC 1 si è rivolto alle cassiere e ai clienti con un discorso di circa cinque minuti, senza megafono. AC 3 è invece rimasto all'esterno, vicino al furgone di cui era responsabile (sentenza, pag. 28 seg.). Il Pretore ha accertato che nel frattempo _____, responsabile marketing e vicedirettore della cooperativa, ha notato i manifestanti che distribuivano volantini sulla strada e ha avvisato per telefono il gerente del centro, RI 3, dicendogli di non chiamare ancora la polizia, i dimostranti trovandosi ancora all'esterno della proprietà. Venuto a sapere però che costoro intendevano raggiungere il centro RI 1, egli si è portato all'entrata nord del supermercato e ha invitato RI 3 a sollecitare le forze dell'ordine. _____ ha poi affermato di avere salutato AC 1 che era entrato insieme con i dimostranti nel centro commerciale, gli aveva fatto notare che stava violando un decreto pretorile, ma AC 1 gli aveva risposto di voler fare come poc'anzi al centro _____, quando aveva raggiunto le casse per lanciare messaggi ai clienti e alle cassiere sulla problematica apertura del sabato. _____ ha rinunciato a usare la forza per evitare disordini. La manifestazione si è poi svolta rapidamente senza creare particolari problemi. Usciti dal negozio, i manifestanti sono stati fermati da due agenti che hanno rilevato le generalità di alcuni di loro (sentenza, pag. 29 seg.). Riguardo a eventuali istruzioni – ha proseguito il Pretore – RI 3 ha riferito di non averne ricevute quel giorno; in generale le raccomandazioni rimanevano quelle di invitare le persone che disturbano a lasciare il centro e di chiamare la polizia se ciò appariva necessario. Non vi erano perciò

direttive nel senso di vietare l'entrata ai dimostranti, ma se mai di invitarli a uscire ove disturbassero e di chiamare la polizia se fosse stato necessario. Del resto, le forze dell'ordine non sono state sollecitate – secondo RI 3 – con l'intenzione di espellere i manifestanti, ma perché si temevano disordini (sentenza, pag. 30). Il che, ha sottolineato il Pretore, trova sostanziale riscontro nelle dichiarazioni degli accusati. AC 1 ha affermato che, espressa a _____ l'intenzione di entrare nel negozio per tenere un breve discorso, costui si è limitato a invitare i manifestanti a non ostacolare l'attività del supermercato. AC 2 ha preteso che AC 1 gli aveva riferito la stessa cosa. Ne ha desunto, il Pretore, che nessuna ingiunzione di lasciare il negozio era stata proferita. Del resto, la manifestazione si è svolta pacificamente, lo stesso RI 3 avendo spiegato alla polizia di avere chiesto l'intervento più che altro a titolo cautelativo (sentenza, pag. 30). b) Ribadito che l'area esterna del centro commerciale fino all'entrata nord del supermercato non può considerarsi domicilio protetto a norma dell'art. 186 CP, il Pretore ha negato ogni rilevanza penale al comportamento degli imputati nella misura in cui costoro si erano limitati a raggiungere la soglia del fabbricato (sentenza, pag. 30 seg.). Dopo avere varcato l'ingresso e fino all'incontro con _____, ancorché per pochi metri, i dimostranti erano penetrati invece in un luogo protetto, utilizzando spazi per scopi manifestamente estranei a quelli normali. Nondimeno – ha proseguito il Pretore – occorre pur sempre rispettare il principio di proporzionalità. Come non commette violazione di domicilio chi si intrattiene nella sala dei passi perduti di un Municipio senza che la sua presenza contravvenga chiaramente alla destinazione dei luoghi, gli imputati non potevano essere condannati solo per essersi trattenuti pochi minuti senza recare particolari turbamenti all'interno del supermercato. Anche perché tutti gli accusati – e AC 1 in specie – hanno ribadito di non avere inteso trasgredire il decreto del Pretore né commettere una violazione di domicilio (sentenza, pag. 31). Quanto al resto della manifestazione, l'incontro tra AC 1 e _____ e i fatti successivi dimostravano che il vicedirettore della cooperativa aveva lasciato fare. Ciò significa che il decreto cautelare non è stato violato all'interno del centro e che dal profilo penale la presenza dei dimostranti non offendeva la volontà dell'avente diritto. Certo, _____ non aveva autorizzato espressamente la dimostrazione. Con il suo agire però aveva lasciato intendere al coordinatore che la dimostrazione sarebbe stata tollerata ove non avesse creato disturbo alla clientela e non fossero insorti disordini. Così almeno il consenso è stato recepito da AC 1, il quale ne aveva riferito ai colleghi. Donde, per finire, il proscioglimento degli accusati anche da questo capo d'imputazione (sentenza, pag. 31 seg.). 15. La ricorrente rimprovera al Pretore di avere violato il diritto federale ribadendo che l'area esterna al centro non può essere considerata domicilio, sicché nessuna violazione dell'art. 186 CP può essere ascritta agli imputati fino al momento in cui costoro non avessero varcato la soglia del supermercato. Ma anche in seguito – soggiunge la ricorrente – non si può seguire il Pretore quando ritiene l'atto non punibile per ragioni di proporzionalità e per mancanza di intenzionalità da parte degli accusati. Non è infatti sostenibile che attivisti del _____ non fossero pronti a violare la proprietà della cooperativa, tant'è che il corteo è entrato nel supermercato e si è assiepatò alle casse, dove per almeno cinque minuti un suo dirigente ha tenuto comizio. Eppure le precedenti manifestazioni (definite dallo stesso Pretore il prologo di quella in esame) erano finite con l'intervento della polizia. Il tutto, poi, dopo che la cooperativa aveva introdotto davanti al giudice civile un'istanza di protezione della personalità (art. 28 segg. CC). La buona fede dei dimostranti non può quindi essere accertata senza cadere in arbitrio. Per di più, la sentenza sarebbe arbitraria anche nella misura in cui il Pretore ha accertato il consenso di _____ alla manifestazione nel

centro. Il mero fatto che il gerente e i suoi collaboratori non si siano fisicamente opposti al sopruso dei dimostranti era dovuto alla volontà di evitare scontri, i quali avrebbero potuto coinvolgere anche clienti. a) Nella misura in cui la ricorrente considera arbitraria la conclusione del Pretore, secondo cui a un certo momento la manifestazione sarebbe stata tollerata da rappresentanti dell'avente diritto, il ricorso va disatteso. Certo, ci si può domandare se il comportamento di _____ potesse essere inteso dagli accusati – e da AC 1 in particolare – come un'autorizzazione a procedere, specie alla luce del decreto pretorile che subordinava la manifestazione al permesso dell'avente diritto. Il fatto è che _____ risulta unicamente avere invitato i manifestanti a non intralciare l'attività del supermercato. _____ stesso ha riconosciuto di avere tenuto un basso profilo per evitare danni alla clientela e tafferugli, pur pretendendo di non avere consentito alla manifestazione. Ora, per incorrere nell'annullamento una sentenza deve rivelarsi arbitraria non solo nei motivi, ma anche nel risultato. E il gerente del centro commerciale RI 3 ha dichiarato che quel giorno non gli erano state impartite particolari istruzioni; egli avrebbe dunque dovuto invitare le persone che disturbavano ad andarsene e a chiamare la polizia ove ciò fosse stato necessario. Le istruzioni, secondo lo stesso RI 3, non erano volte perciò a impedire l'entrata dei manifestanti o a intimare loro di uscire, bensì di invitarli ad andarsene se disturbano (sentenza, pag. 31). Del resto, egli ha proseguito, l'intervento della polizia era stato chiesto non per espellere i dimostranti, ma temendo che potesse succedere qualche cosa. Nel suo rapporto, sempre stando alla sentenza impugnata, la polizia ha confermato la circostanza, ossia che RI 3 aveva sollecitato il loro intervento per cautela. In simili circostanze il Pretore non può dirsi caduto in arbitrio accertando che la manifestazione all'interno del centro era stata in qualche modo tollerata. RI 3 non ha opposto infatti un divieto di principio ai manifestanti, benché in possesso del decreto cautelare che faceva ordine al _____ (e in particolare a AC 1 e AC 2) di non accedere senza autorizzazione al centro RI 1 per dimostrare. Ha unicamente posto limiti alla loro presenza, sopportandola nella misura in cui la manifestazione si fosse svolta nell'ordine e senza arrecare disturbo. b) Dato che gli accusati non constano avere violato durante la manifestazione le condizioni loro imposte dall'avente diritto, non vi è motivo per esaminare se il Pretore ha statuito correttamente ritenendo l'area esterna alla stabile non soggetta alla protezione dell'art. 186 CP, rispettivamente ritenendo che nel breve tempo intercorso dal momento dell'entrata dei manifestanti nel supermercato fino al colloquio intercorso tra AC 1 e _____, gli accusati non hanno commesso violazione di domicilio. 16. Se ne conclude che, nella misura in cui è ammissibile e non è divenuto privo di oggetto a seguito dell'intervenuta prescrizione dell'azione penale relativa al reato di ingiuria, il ricorso è destinato all'insuccesso. Ciò posto, gli oneri processuali vanno posti per tre quarti a carico dei ricorrenti in solido e per il resto a carico dello Stato (art. 15 cpv. 1 CPP). I ricorrenti verseranno inoltre agli accusati, sempre con vincolo di solidarietà, un'indennità di complessivi fr. 2000.– per ripetibili ridotte (art. 9 cpv. 6 CPP), dato che, come visto, questa Corte non è entrata nel merito del ricorso nella misura in cui RI 3, RI 5 e RI 4 hanno impugnato il proscioglimento dall'imputazione di ingiuria (v. consid. 3 che precede). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile e non è divenuto privo d'oggetto, il ricorso è respinto. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 1000.– b) spese fr. 200.– fr. 1200.– sono posti per tre quarti a carico dei ricorrenti in solido e per il resto a carico dello Stato. I ricorrenti rifonderanno agli accusati, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2000.– complessivi per ripetibili ridotte. 3. Intimazione a: terzi implicati Per la Corte di

cassazione e di revisione penale Il presidente II
segretario N.B.: l'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del
dispositivo.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.